

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE per l'affidamento del servizio di SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-aa. ss. 2022/23. CIG:[Z2C32A0841]

ART.1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il Presente capitolato ha ad oggetto il servizio di Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2021/2022.

Gli obiettivi del servizio di supporto educativo nella Scuola dell'Obbligo e domiciliare, si riferiscono al minore, alle famiglie, al territorio e ai servizi.

Obiettivi specifici:

- Promuovere l'autonomia e lo sviluppo del minore mediante l'affiancamento all'insegnante titolare di un educatore che lo aiuti nella gestione degli scolari stimolandone la crescita e valorizzandone le risorse e potenzialità;
- Costruire, in casi particolari, un progetto educativo individualizzato, cogliendo i bisogni prevalenti e individuando le risposte maggiormente adeguate mediante la presenza dell'educatore nel contesto scolastico e, se necessario, in quello domiciliare;
- gli interventi domiciliari saranno concordati anche con servizi socio-sanitari territoriali;
- Favorire l'inserimento nel gruppo-classe soprattutto degli alunni del primo anno mediante un supporto emotivo, informativo ed esperienziale, facendo maturare in loro la capacità di partecipare alle attività curricolari;
- Offrire alla locale Scuola dell'Obbligo, penalizzata dal numero esiguo di alunni e, di conseguenza, di personale docente, un valido e qualificato supporto perché i minori di un piccolo centro, quale è il nostro, abbiano una qualità di istruzione adeguata alle loro esigenze cognitive.

I destinatari del Servizio saranno gli studenti residenti nel Comune e frequentanti la Scuola dell'Obbligo di Ussassai, i loro insegnanti, le famiglie.

Il servizio in oggetto verrà erogato, principalmente, presso i locali della Scuola dell'obbligo di Ussassai o in luoghi esterni ad essi qualora il genere e la modalità di lezione lo richieda, in orari da concordare con gli organi scolastici a seconda delle esigenze didattiche; il servizio domiciliare si effettuerà presso il domicilio degli alunni, o in locali messi a disposizione dal Comune.

La durata dell'appalto è stabilita in 33 (trentatré) settimane con decorrenza dalla quarta settimana di Ottobre 2022 sino alla terza di Giugno 2023.

Il servizio prevede il supporto quotidiano all'insegnante titolare nello svolgimento quotidiano delle attività scolastiche e, se necessario, prestazioni di informazione, consulenza. Gli interventi di supporto pomeridiano a domicilio sono rivolti ad alunni inseriti in nuclei familiari disagiati, segnalati anche dai servizi socio-sanitari territoriali, e consistono nell'aiuto al minore nello svolgimento di attività di approfondimento del lavoro fatto a scuola, nel coinvolgimento di questi in attività culturali o ludiche, consulenza alle famiglie dei minori inseriti nella gestione delle situazioni problematiche.

Il servizio si effettuerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì per la durata complessiva di 20 ore settimanali in orario scolastico e 4 ore settimanali a domicilio o in locali messi a disposizione dal Comune. Si svolgerà presso i locali della Scuola dell'obbligo di Ussassai o in luoghi esterni ad essi qualora il genere e la modalità di lezione lo richieda, in orari da concordare con gli organi scolastici a seconda delle esigenze didattiche;

il servizio domiciliare, 4 ore settimanali, si effettuerà presso il domicilio degli alunni, o in locali messi a disposizione dal Comune, per circa 3 giorni alla settimana in orario da concordare con il Servizio Sociale e con le famiglie;

Il monte ore del personale è di 792 ore; il costo orario, calcolato in base alle tabelle Ministeriali, è stabilito in € 22,54 lorde per l'educatore Cat. D2, la somma complessiva a disposizione di € 17.851,68 (IVA di legge esclusa).

Le economie eventualmente realizzate con la presentazione dell'offerta economica a ribasso, saranno utilizzate per ore aggiuntive di servizio.

Le prestazioni di cui sopra, dovranno essere garantite attraverso le figure professionali di seguito elencate:

- n. 1 Educatore professionale con laurea in scienze dell'educazione e della formazione, Cat. D2, con esperienza almeno annuale condotta in servizi analoghi per conto di pubbliche amministrazioni; Il coordinamento del servizio sarà in capo all'Operatore Socio-Culturale del Comune.

L'importo complessivo del servizio è pari a € 17.851,68 (oltre IVA a norma di legge).

ART.2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'esecuzione del servizio in oggetto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente capitolato e da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contratti di pubblici, anche da quelle relative allo specifico settore del servizio oggetto del presente capitolato:

dall'offerta/ dal preventivo di spesa, dal patto d'integrità, disciplinare di gara, dalla scrittura mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata

atti che, si intendono integralmente richiamati, sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente capitolato anche se non materialmente allegati e conservati unitamente ad esso.

Con la sottoscrizione per accettazione della nota dell'avvenuto affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, l'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutte le condizioni previste negli atti relativi alla procedura di affidamento, e nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che, sottoscritto in ogni pagina dall'appaltatore, dovrà essere allegato alla comunicazione di accettazione dell'avvenuto affidamento.

L'appaltatore non può in alcun modo introdurre variazioni o addizioni di sorta alle modalità, alle norme e alle condizioni che disciplinano la fornitura del servizio, senza l'ordine scritto da parte del responsabile del procedimento e previa approvazione dell'ente appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute, oltre che nel presente capitolato, negli atti sopraindicati. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni di settore, tecniche, di sicurezza e in materia di privacy in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune di Ussassai.

ART. 3 – DOMICILIO.

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del servizio il suo domicilio nella sede indicata all'atto dell'accettazione affidamento del servizio in oggetto. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, ovvero mediante posta elettronica certificata.

ART. 4 – ASSICURAZIONI.

Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni. dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione del servizio, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. In caso di sinistri e danni per causa di forza maggiore si applicano l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e le altre norme vigenti.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge
- b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l'utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del contratto l'appaltatore presenterà a titolo di cauzione definitiva una polizza fidejussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs.50/2016.

In merito a detta cauzione l'appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

La cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali è svincolata successivamente alla emissione della attestazione di regolare esecuzione.

ART. 6 - ONERI DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di occupazione e mercato del lavoro e quelli in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a rispettarli, in base alle vigenti norme.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutte le norme e le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In ordine alle prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 09.04.2008 n. 81.

L'appaltatore assume l'obbligo di consegnare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ussassai, approvato con deliberazione della G.C. n. 5 del 20/01/2014, che possono essere acquisiti dall'appaltatore accedendo alla sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" del sito istituzionale del Comune di Ussassai. L'appaltatore prende atto che la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento determina la risoluzione del contratto.

ART.7 –ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive dell'ente appaltante per l'esecuzione del contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore può avvenire in via d'urgenza e anticipata, per le ragioni individuate ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante. Resta comunque salva per l'Ente appaltante la facoltà di procedere ad una esecuzione frazionata del servizio, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di sorta.

ART. 8 – TERMINI DI ULTIMAZIONE.

L'appaltatore si impegna a svolgere il servizio dei beni oggetto del presente capitolato per 33 settimane, decorrenti dalla data di ricevimento della nota con la quale è comunicato l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato.

I termini di decorrenza del servizio possono essere spostati dall'appaltatore solo in caso di forza maggiore e per eventi allo stesso non imputabili, debitamente provati con valida documentazione da trasmettere all'ente appaltante.

Del legittimo impedimento dovrà darsene tempestiva comunicazione all'ente appaltante. La illegittimità del ritardo ovvero la mancata sua tempestiva comunicazione, costituiranno grave inadempienza dell'appaltatore. Per qualsiasi imprevista e sopraggiunta necessità, l'ente appaltante ha la facoltà di spostare la prevista data di consegna, dandone comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 5 giorni prima, senza che ciò determini diritto alcuno a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio. La conclusione del servizio è certificata dal responsabile del procedimento, all'atto di liquidazione del corrispettivo.

ART. 9 – PENALI PER IL RITARDO.

Per ogni ritardo negli adempimenti contrattuali è prevista la penalità nella misura di € 6,00 (euro sei/00) (tra lo 0,3 per mille e il 3 per mille dell'importo contrattuale) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone al responsabile del servizio la risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – CONTROLLI.

Il Responsabile del procedimento, provvede al controllo tecnico contabile del servizio da svolgere, mediante ispezioni e verifiche nei luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio, secondo modalità in relazione alle specifiche esigenze di controllo, al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando che le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 11 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI.

La contabilizzazione del servizio è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e quindi previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e previo accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Al pagamento delle fatture si provvederà mediante mandato di pagamento secondo le modalità che verranno indicate per iscritto dall'appaltatore. La sostituzione del rappresentante legale, non avrà effetto nei confronti dell'ente appaltante, finché non sarà stata a quest' ultimo comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale ulteriore designazione va effettuata per iscritto.

ART. 12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI –

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore riconosce che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni eventuale contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modifiche.

L' appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'ente appaltante e alla competente Prefettura - ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i pagamenti inerenti al presente contratto è quello nell'apposita dichiarazione resa dal medesimo ed allegata agli atti contrattuali.

ART. 13 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO.

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 –CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il servizio oggetto del presente contratto si intenderà completato e accettato solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, emesso dal responsabile del procedimento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 – RESPONSABILITA’.

L'appaltatore è responsabile di ogni disservizio, irregolarità o anomalia, che si dovesse verificare nello svolgimento del servizio, ferma restando le responsabilità derivanti dalla mancata, totale o parziale, regolare esecuzione del servizio.

ART. 16 - CONTROVERSIE.

La definizione delle controversie, è attribuita al giudice del Tribunale di Lanusei. Viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSI.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE.

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del DPR 05.10.2010 n. 207 per le norme rimaste in vigore, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e del Codice civile oltre alle disposizioni statali e regionali applicabili allo specifico settore cui è riconducibile la fornitura oggetto del presente capitolato.

ART. 19 – SPESE DEL CONTRATTO.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

ART.20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), il “Titolare del trattamento” è il Comune di Ussassai nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante.

Il Comune di Ussassai garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, del “Codice della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guidadell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale,dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.